

Manovra 2012-2014 – conversione in legge del DL n. 138/2011 e maxi emendamento - Norme di carattere fiscale e previdenziale**Schede di lettura****Articolo 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica****Art. 1 - comma 6 – (Riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale)**

La legge di conversione del Decreto legge 13 agosto 2011 ha modificato l'art. 40 del decreto legge 98/2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n° 111 prevedendo la riduzione del 5% dal 2012 e del 20% dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale compresi nell'elenco di cui all'allegato c – bis della legge di conversione del Decreto legge 98/2011.

I criteri e le modalità tecniche della riduzione, con riferimento ai singoli regimi interessati, saranno determinati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Il provvedimento appresta una serie di meccanismi di garanzia volti a realizzare l'effettività dei risultati previsti, ovvero un risparmio pari a 4 miliardi di euro nel 2012, che diventano 16 nel 2013 e 20 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. In alternativa, anche parziale, alla riduzione può essere disposta la rimodulazione delle imposte indirette (compresa l'accisa).

La riduzione dei regimi di agevolazione o la rimodulazione delle imposte indirette volte a conseguire i risparmi previsti potranno essere evitati se, entro il 30 settembre 2012, saranno adottati provvedimenti in materia fiscale ed assistenziali diretti al riordino della spesa sociale, e all'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali (detrazioni, crediti d'imposta, benefici fiscali relativi alle prestazioni assistenziali), tali da determinare effetti positivi che, a regime dal 2014, siano pari a 20 miliardi di euro annui.

Art. 1 - Commi 8-9 (Anticipazione del nuovo Patto di Stabilità)

Vengono riviste sia nei tempi che nelle quantità, le regole del patto di stabilità interno fissate nella manovra di luglio 2011 (Legge 111/11). In particolare, il nuovo patto viene anticipato al 2012 incrementando il concorso alla manovra rispetto a quanto già stabilito di ulteriori 6 miliardi per il 2012 e di 3,2 miliardi per il 2013.

	2012	2013	Totale
Regioni	1,6 mld	800 mln	2,4 mld
Comuni	1,7 mld	1 mld	2,7 mld
Province	700 mln	400 mln	1,1 mld

Regioni a SS e province autonome	2 mld	1 mld	3 mld
	6 miliardi euro	3,2 miliardi euro	

Riepiloghiamo l'entità del concorso alla manovra così come era stata stabilita nella legge 111/11 dello scorso luglio, considerando che sul 2013 si dispiegheranno anche gli effetti della manovra contenuta nel DI 78 dello scorso anno come già evidenziato nella precedente circolare.

	2013	2014 e seguenti	Totale
Regioni	800 mln e	1,6 mld euro	2,4 mld e
Comuni	1 mld e.	2 mld e.	3 mld e
Province	400 mln e	800 mln e.	1,2 mld e
Regioni a SS E province autonome	1 mld e	2 mld e	3 mld e.
	3,2 mld e	6,4 mld euro	

L'inasprimento della manovra sui comuni per ulteriori 2,7 miliardi di euro e sulle regioni di 2,4 miliardi, deve essere considerato contestualmente alla facoltà accordata ai comuni e alle regioni di variare l'aliquota dell'addizionale già dal 2012 e senza aver dato seguito – fino ad oggi – alle ipotesi di riforma fiscale. Il quadro complessivo, come più volte evidenziato dalla Cisl, sembra caratterizzarsi dalla sommatoria dei diversi livelli impositivi senza gli alleggerimenti auspicati a livello statale.

Art. 1 - Comma 10 (Addizionale regionale, anticipo della facoltà delle regioni di modificare le aliquote)

Viene anticipata al 2012 (rispetto al 2013 stabilito nel D.lgs 68/11) la possibilità per le regioni di modificare l'aliquota di base dell'addizionale regionale, lasciando invariate le percentuali di incremento (0,5% per il 2012 ed il 2013, 1,1% per il 2013 e 2,1% per il 2014), e l'aliquota di base dello 0,9%.

A questo proposito si osserva – come già rilevato dal servizio studi della Camera sul D.lgs 68/11 – come la norma non sia del tutto chiara. Le maggiorazioni infatti sono state considerate come la massima variabilità che può avere l'aliquota dello 0,9% di partenza (determinando aliquote massime dell'1,4%, 2% e 3%). Ma la maggiorazione può essere anche interpretata come aumento massimo dell'aliquota base, mantenendo poi ferma l'ampiezza della variabilità dell'aliquota dello 0,5% (corrispondente all'intervallo 0,9% - 1,4%). In questo caso la situazione sarebbe ben peggiore per i contribuenti poiché crescerebbe sensibilmente il livello superiore dell'aliquota. L'aliquota

base, infatti, potrebbe essere fissata dalla Regione nel 2012 e 2013 all'1,4% con la possibilità di arrivare all'1,9%; nel 2013 aliquota base 2% con variabilità fino al 2,5% e nel 2014 dal 3% al 3,5%. La possibilità delle Regioni di aumentare le addizionali si somma alla stessa facoltà accordata ai comuni rendendo concreta la possibilità di un incremento sensibile dell'imposizione locale. E' per questo motivo necessario rafforzare gli strumenti di concertazione a livello territoriale per scongiurare il rischio di un aumento del carico fiscale sulle fasce deboli e sulle categorie da noi rappresentate.

Art. 1 - Comma 11 (Addizionale comunale, fine sospensione della facoltà di variare l'aliquota)

La norma stabilisce la sospensione del blocco dell'addizionale comunale (decisa nel decreto legge 93/08 e poi reiterata negli anni successivi), nonché l'abrogazione dell'articolo 5 del d.lgs 23/11. Viene quindi completamente rivisto quanto stabilito nel decreto legislativo sul federalismo municipale che prevedeva la possibilità di uno sblocco parziale dell'addizionale comunale in quei comuni con un'aliquota inferiore allo 0,4% e con un aumento non superiore allo 0,2% annuo. A decorrere dal 2012, invece, i comuni avranno la facoltà di modificare l'aliquota dell'addizionale entro il limite di legge ancora fissato allo 0,8% senza limiti nell'incremento annuale, fermo restando quanto già deliberato dai Comuni. Inoltre, viene stabilito che l'aliquota dell'addizionale comunale potrà essere differenziata in scaglioni corrispondenti a quelli dell'Irpef statale e viene confermata la soglia di esenzione stabilita "unicamente" in base a specifici requisiti reddituali. Viene, infine, puntualizzato che la soglia di esenzione stabilisce il limite al di sotto del quale non si paga l'addizionale e specificando contemporaneamente che al di sopra di tale limite l'aliquota si applica all'intero reddito.

Viene chiarito esplicitamente che sarà possibile scaglionare l'addizionale, elemento che era rimasto fino ad oggi indefinito lasciando i Comuni nell'incertezza sulla possibilità di procedere ad una diversificazione dell'aliquota per scaglioni. Viene inoltre ribadito che l'unico criterio per fissare la soglia di esenzione è il livello di reddito (e non l'appartenenza ad una specifica categoria lavorativa, per esempio dipendenti, pensionati, autonomi).

Art. 1 - Comma 12 (Riduzione dell'importo della manovra e Imposta provinciale di trascrizione)

L'entità della manovra a carico di Regioni, Comuni e Province (fissata in 6 miliardi di euro) può essere ridotta della totalità delle maggiori entrate che si realizzeranno dall'aumento dell'addizionale Ires del 4% (aliquota di partenza 6,5%) per il 2011-2013 a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero ed elettrico e che abbiano un volume d'affari oltre i 10 milioni di euro.

Secondo i dati della Relazione tecnica, sono previste maggiori entrate per 1,8 miliardi per il 2012 e di 900 milioni per il 2013-14.

Viene inoltre stabilito che la soppressione dell'Imposta provinciale di trascrizione per gli atti soggetti ad Iva (prevista dal D.Lgs 68/11) entri in vigore con la legge di conversione del presente decreto.

Art. 1 - Comma 12bis-quater (Accertamento dell'evasione fiscale da parte dei Comuni)

Viene stabilito l'innalzamento per il triennio 2012-14 della quota destinata ai Comuni delle maggiori entrate dovute all'attività di accertamento e controllo dei Comuni sui tributi erariali. La quota viene portata quindi per il prossimo triennio al 100% (mentre il D.lgs 23/11 sul fisco municipale l'aveva fissata al 50%). Vengono anche rafforzati gli strumenti a disposizione dei Comuni nell'attività di accertamento, prevedendo anche il coinvolgimento dei consigli tributari nell'accertamento dei redditi delle persone fisiche; l'agenzia delle entrate metterà a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni dei redditi dei residenti e questi potranno chiedere dati e notizie agli enti e le amministrazioni che hanno l'obbligo di rispondere gratuitamente.

Articolo 1 comma 20 – Aumento età pensionabile donne settore privato

Il testo definitivo della norma a seguito della modifica contenuta nel maxiemendamento su cui il Governo ha posto la fiducia prevede l'anticipazione dell'aumento progressivo dell'età pensionabile delle donne del settore privato dagli attuali 60 anni fino a 65 anni a regime. L'innalzamento inizierà ad avere effetto a partire dal 2014 e si completerà nel 2026 secondo la seguente scansione:

2014 aumento di 1 mese
2015 aumento di 2 mesi
2016 aumento di 3 mesi
2017 aumento di 4 mesi
2018 aumento di 5 mesi
dal 2019 al 2025 aumento di 6 mesi per ogni anno
2026 aumento di 3 mesi.

I risparmi fino al 2021 derivanti esclusivamente dalla norma contenuta nel maxiemendamento in esame sono stati quantificati secondo la seguente tabella espressa in milioni di euro:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	0	0	90	275	400	507	630	675	720

Nell'arco di due mesi il Governo è intervenuto per ben tre volte sull'innalzamento dell'età pensionabile delle donne del settore privato, in un primo tempo con il DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011 ha previsto l'incremento tra il 2020 e il 2032, una seconda volta con il DL 138/2011 ha anticipato tale aumento dal 2016 al 2028, e una terza volta con il maxiemendamento in commento ha ulteriormente anticipato l'aumento dell'età dal 2014 al 2026.

Vale la pena ricordare che per le lavoratrici del settore pubblico l'incremento dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia è stato previsto sin dalla legge 122/2010 e dal 2012 saranno quindi richiesti 65 anni.

In ogni caso, l'effettivo godimento del trattamento pensionistico è ulteriormente differito di 12 mesi o 18 mesi (nel caso cui si faccia valere contribuzione mista vale a dire in parte autonoma e in parte dipendente) per effetto delle finestre mobili introdotte dall'art. 12 comma 1 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e, inoltre, già a partire dal 2013 (come previsto dall'art. 18 comma 4 DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011) i requisiti anagrafici per l'accesso ai trattamenti pensionistici saranno agganciati all'incremento della speranza di vita e quindi aumenteranno ulteriormente.

Art. 1 comma 21 – Applicazione della finestra pensionistica “mobile” al comparto scuola e università

Nel DL 138/2011 convertito in legge viene prevista anche per i comparti Scuola e Università l'applicazione della finestra mobile di 12 mesi quindi l'accesso alla pensione è differita rispettivamente all'anno scolastico e all'anno accademico successivo. Valgono tuttavia le precedenti norme, cioè non si applica la finestra di 12 mesi, per coloro che maturino i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Le economie, espresse in milioni di euro, derivanti da questa misura e considerando sia l'impatto rispetto al differimento della pensione che della buonuscita sono:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
100	1.031	774	490	532	548

L'art. 12 comma 1 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nell'introdurre le nuove decorrenze mobili di 12 mesi faceva salva l'applicazione dell'art. 59 comma 9 della legge 449/1997 che prevedeva, anche laddove i requisiti alla pensione fossero raggiunti entro il 31 dicembre dell'anno, l'accesso alla pensione il primo giorno rispettivamente dell'inizio dell'anno scolastico e dell'anno accademico. Con la norma contenuta nel DL 138/2011 si modifica questa disposizione e il pensionamento è differito all'anno successivo.

Art. 1 commi 22 e 23 – Differimento trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego

Viene modificato l'art. 3 del DL n. 79/1997 convertito in legge n. 140/1997 per cui, dalla data di entrata in vigore del DL 138/2011 vale a dire il 13/8/2011 e in riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire da tale data, l'erogazione dei i trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici è differita di 24 mesi o di 6 mesi quindi, per effetto del coordinamento con norme precedenti, la corresponsione di tali trattamenti avverrà secondo il seguente schema:

Requisiti maturati dal 13/8/2011

Pensione di vecchiaia	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione di anzianità	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)
Pensione per limiti di età o servizio	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione per raggiungimento massima anzianità	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione di reversibilità e indiretta	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)

Per chi matura i **requisiti prima del 13/8/2011** si continuano ad applicare le norme precedenti, vale a dire:

Pensione di vecchiaia	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
Pensione di anzianità	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)
Pensione per limiti di età o servizio	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
Pensione per raggiungimento massima anzianità	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
Pensione di reversibilità e indiretta	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)

Queste ultime disposizioni continuano ad applicarsi in ogni caso in presenza di cessazioni per inabilità e si applicano comunque al personale della Scuola e dell'Università che abbia maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2011.

I risparmi derivanti da questa misura sono stati quantificati, in milioni di euro, secondo la seguente tabella:

2012	2013	2014	2015	2016	2017
330	1.065	723	307	598	0

Art. 1 comma 32 – Retribuzione di riferimento pensioni e TFS per incarichi dirigenziali nel pubblico impiego

Si prevede che, in caso di incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato anche ad orientamento autonomo inferiori a 3 anni, ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati e del trattamento di quiescenza, l'ultimo stipendio debba essere individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico di durata inferiore a 3 anni. La nuova disposizione si applica agli incarichi conferiti dopo il 13/8/2011 e agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1/10/2011.

Articolo 2 - Disposizioni in materia di entrata

Art. 2 - Commi 1 e 2 (Contributo di solidarietà)

Prevedono l'introduzione di un contributo di solidarietà del 3% per coloro che dichiarano un reddito superiore a 300.000 euro, a decorrere dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013. Si prevede inoltre che la durata temporale di tale contributo possa essere prolungata anche oltre il 2013 fino al pareggio di bilancio. La percentuale viene calcolata solo sulla parte di reddito soggetta ad Irpef che supera tale soglia e l'importo conseguente è pienamente deducibile dal reddito complessivo. La deducibilità, stando alle cifre fornite dalla relazione tecnica, dovrebbe essere contestuale, quindi determinare una riduzione delle addizionali regionali e comunali. Il contributo di solidarietà non graverà su dipendenti pubblici e pensionati, i cui redditi elevati sono già sottoposti ad un contributo ad hoc contenuto nella manovra di luglio.

Il contributo di solidarietà è stato considerevolmente ridotto rispetto alla sua versione iniziale (5% sui redditi sopra 90.000 euro e 10% su quelli che superavano 150.000 euro) che, pur determinando un sensibile aggravio per i redditi elevati, aveva il pregio di uniformare il trattamento dei redditi da lavoro privato a quello dei dipendenti pubblici e dei pensionati, ristabilendo il principio costituzionale della capacità contributiva. E' ora richiesto solo un piccolo contributo da parte dei percettori di reddito elevato con un effetto positivo sui saldi di bilancio assai contenuto. Resta invece la contestuale deducibilità del contributo dal reddito complessivo la cui logica non è immediatamente comprensibile, poiché determina una complicazione ulteriore nel calcolo dell'imposta, un minore impatto sull'irpef ed una riduzione, pur assai contenuta, delle addizionali regionali e locali. Si poteva ottenere un simile risultato, evitando d'influire sulle entrate degli enti decentrati, fissando una percentuale più bassa per il contributo ed evitandone la deducibilità.

Art. 2 - Commi 2bis-2quater (Aumento aliquota Iva ordinaria)

L'aliquota Iva ordinaria è elevata di un punto percentuale passando dal 20% al 21%, con vantaggi di gettito quantificati nella relazione tecnica pari a 4,2 mld di euro annui.

La Cisl giudica negativamente il suddetto aumento dell'Iva poiché mirato esclusivamente a determinare un immediato beneficio in termini di gettito e completamente scollegato da qualsiasi riforma organica del fisco. In assenza di una contestuale riduzione del peso del fisco su lavoro e pensioni, la crescita dell'Iva determina un aggravio per tutti i contribuenti per via della certa (anche se probabilmente parziale) ricaduta sull'inflazione. Da non sottovalutare anche un possibile effetto negativo, ancorché ridotto, sui consumi e dunque sulla crescita (che potrebbe altresì ridurre l'effetto del provvedimento in termini di gettito).

Art. 2 - Commi 3 (Giochi e accise sui tabacchi)

Prevede la possibilità d'introdurre nuovi giochi e lotterie, variare l'importo dei relativi premi o la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale di compenso per le attività di gestione o dei punti vendita. Prevede inoltre la possibilità per il Ministro dell'economia di disporre entro dicembre 2011 di appositi decreti per la variazione dell'accisa sui tabacchi lavorati allo scopo di determinare maggiori entrate non inferiori a 1,5 miliardi a partire dal 2012, da attribuire interamente allo Stato.

Art. 2 - Comma 4 (Rafforzamento tracciabilità dei pagamenti)

Prevede, anche allo scopo di ostacolare il riciclaggio dei proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo, una riduzione della soglia oltre la quale non è consentito per i pagamenti l'uso del contante e dei titoli al portatore (dlgs 231/2007), che torna ad essere pari a 2.500 euro.

La Cisl si è in più occasioni espressa a favore della tracciabilità dei pagamenti e dei provvedimenti che l'hanno rafforzata negli ultimi anni. Si ritiene che, se adeguatamente utilizzata, la tracciabilità

possa ostacolare sensibilmente l'evasione fiscale. Il provvedimento dunque è da considerare positivamente ed è pienamente in linea con le nostre richieste.

Art. 2 - Comma 5 (Nuova sanzione illeciti tributari)

Contempla l'introduzione di una nuova sanzione accessoria, in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto, che colpisce gli iscritti agli albi o ordini professionali che nel corso di un quinquennio abbiano commesso in differenti giornate almeno quattro violazioni inerenti all'obbligo di emissione dei documenti certificanti i corrispettivi.

La Cisl valuta positivamente anche questo provvedimento volto a limitare l'evasione fiscale.

Art. 2 - Commi 5bis-ter (Recupero delle somme non riscosse per il condono previsto dalla Finanziaria 2003, legge 289/02)

La norma prevede che l'Agenzia delle Entrate e le società di Equitalia possano intervenire coattivamente per recuperare le somme dichiarate e non versate da parte dei contribuenti che avevano aderito al condono previsto nella Finanziaria del 2003 e viene previsto l'avvio della ricognizione di questi contribuenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge ed entro i 30 successivi vengono avviate le azioni per il recupero delle somme non versate comprensive degli interessi maturati. Nel caso in cui entro i termini previsti non vengano effettuati i pagamenti delle somme iscritte a ruolo, il contribuente pagherà una sanzione pari al 50% delle somme dovute e verrà sottoposto a controllo da parte dell'amministrazione fiscale entro il 31 dicembre 2012 per tutti gli anni successivi a quelli condonati.

Art. 2 - Commi 12bis-ter (Modifiche alla disciplina della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio)

Il comma modifica la disciplina della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, stabilendo che in caso di vendita dell'immobile dove siano stati realizzati interventi di recupero edilizio, le detrazioni potranno essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite per le quote rimanenti all'acquirente persona fisica dell'immobile. Secondo la normativa in vigore, invece, la quota rimanente della detrazione spetta all'acquirente.

Art. 2 - Commi 6-34 (Armonizzazione e aumento tassazione sulle rendite finanziarie)

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri proventi relativi ai titoli nonché quella sugli interessi dei depositi bancari vengono fissate al 20%. In sostanza si tratta dell'aumento della tassazione delle rendite finanziarie che passa dal 12,5% al 20% e della riduzione della tassazione sugli interessi sui depositi bancari, che passa dal 27% al 20%. Sono esclusi i titoli di Stato (sia italiani che esteri purché di paesi nella "white list", che restano tassati al 12,5%), i titoli di risparmio per l'economia meridionale (legge 106/2011, tassati al 5%), i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e le rendite derivanti dalle forme di previdenza complementare (tassate all'11%). La nuova aliquota si applica ai redditi da capitale e ai redditi diversi percepiti a

partire dall' 1/1/2012. Il comma interviene anche con norme specifiche di coordinamento al fine di evitare la permanenza di aliquote differenziate o di trattamenti particolari non più attuali. Sono infine previste specifiche disposizioni transitorie per regolare il passaggio dall'aliquota vigente il 31/12/2011 alla nuova aliquota prevista dal comma in oggetto.

L'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie e la corrispondente riduzione dell'imposta sugli interessi dei depositi bancari è una misura richiesta con forza dalla Cisl già da diversi anni. L'esclusione dei titoli di Stato dal provvedimento, anch'essa suggerita dalla Cisl, permette di applicare questo provvedimento senza determinare ricadute negative sul mercato dei titoli pubblici e dunque sui debiti sovrani. Così come è importante l'esclusione del provvedimento dei proventi legati alle forme di previdenza complementare, da noi caldeggiata. Giustamente l'aumento dell'aliquota verrà applicato sui rendimenti di tutti gli altri titoli a non solo su quelli di nuova emissione, in modo da evitare pericolosi arbitraggi sui mercati finanziari e determinare un maggior gettito. E' lecito invece attendersi nei prossimi mesi un possibile effetto sostituzione a favore di titoli di Stato con maggiori acquisti di questi ultimi al posto dei titoli privati. Questo effetto non potrà che essere salutare in un periodo nel quale le pressioni della speculazione sui titoli pubblici sono particolarmente marcate.

La Cisl dunque giudica molto positivamente la misura in questione, che finalmente riduce significativamente il gap tra tassazione del lavoro e tassazione della rendita. L'unica osservazione critica riguarda la scelta di inserire un simile provvedimento nella manovra di risanamento dei conti piuttosto che in un'organica riforma del fisco. In questa maniera viene usato altrimenti uno dei possibili strumenti di finanziamento degli sgravi fiscali sul lavoro che era stato indicato nella delega.

Art. 2 - Comma 35-octies (Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero)

Viene istituita un'imposta di bollo sulle somme di denaro trasferite all'estero attraverso istituti bancari, agenzie "money transfer" e altri agenti in attività finanziarie. L'imposta è pari al 2% delle somme trasferite, l'importo minimo è di 3 euro ed è dovuta dai soggetti che non abbiano il codice fiscale e la matricola Inps mentre sono esentati dal pagamento i cittadini dell'Unione Europea e i trasferimenti verso l'Unione Europea. Nella Relazione tecnica non viene quantificato il maggior gettito per mancanza di dati puntuali benché questo sia stimato positivo.

Art. 2 - Comma 36 (Vincolo di destinazione delle entrate)

La legge di conversione ha modificato il comma 36, dell'art. 2 del decreto legge 138 del 13 agosto 2011, prevedendo che le maggiori entrate derivanti dal provvedimento siano riservate all'Erario per un periodo di cinque anni, al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La norma prevede che apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. Dal 2014, il Documento di economia e finanza individuerà le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione che, al netto di quelle

necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale finalizzato alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Art. 2 - Comma 36bis – 36vicies-ter (Norme di carattere tributario e anti evasione)

Prevede alcune riduzioni delle agevolazioni fiscali sulle cooperative. In particolare, per le cooperative ed i loro consorzi, anche a mutualità prevalente, viene ridotta del 10% l'esclusione dal reddito imponibile degli utili netti destinati a riserve indivisibili. La quota d'imponibile passa dunque dal 55% al 65% per le società cooperative ed i loro consorzi, dal 30% al 40% per le altre cooperative ed il loro consorzi., dallo 0% al 10% per le cooperative a mutualità prevalente.

Si prevede inoltre una revisione del regime fiscale per le società di comodo con una maggiorazione del 10,5% al reddito minimo calcolato ai fini Ires, che ne risulterà conseguentemente incrementato. La disposizione scatta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso nella data di entrata in vigore di questa legge.

Le imprese che hanno evidenziato una perdita fiscale sistemica in tre successivi periodi d'imposta saranno trattate come le società di comodo indipendentemente dal test di operatività e dovranno dunque procedere al calcolo di un reddito minimo.

Vi sono poi alcune misure volte a contrastare la concessione di godimento a soci e/o familiari dell'imprenditore di beni relativi all'impresa ad un valore inferiore a quello di mercato.

Viene contemplata la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo in deroga a quanto previsto dal DPR 605/1973, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le informazioni da acquisire. Si suppone che tale possibilità determini effetti positivi sia in termini di maggiori imposte accertate sia in termini di aumento dell'incentivo futuro alla corretta dichiarazione dei redditi.

Vengono inoltre modificate alcune normative riguardanti la documentazione e registrazione delle operazioni soggette ad Iva con effetti per l'erario positivi in termini finanziari.

Sono inasprite le pene per coloro che, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si avvalgono di fatture o documentazione su operazioni inesistenti per indicare elementi passivi fittizi a riduzione dell'imponibile (dlgs 74/2000) anche se gli importi sono limitati: passano ad un intervallo variabile da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione, indipendentemente dall'ammontare dei passivi fittizi (prima la pena era limitata per importi contenuti a non più di due anni). Vengono inoltre ridotti gli importi al di sopra dei quali scatta la medesima pena anche in caso di scritture contabili con elementi attivi inferiori a quelli reali o passivi fittizi, qualora il dichiarante si avvalga di mezzi fraudolenti per impedire l'accertamento: basta che l'imposta evasa sia superiore a 30mila euro (erano 150 milioni di lire) e che l'ammontare degli elementi sottratti all'imposizione sia superiore a un milione di euro (erano 3 miliardi di lire) o se inferiore il 5% dell'ammontare complessivo degli elementi dichiarati. Invece è prevista la reclusione da uno a tre anni in caso di dichiarazione infedele, se l'importo evaso supera 50 mila euro (erano 200 milioni di lire) e l'ammontare degli elementi sottratti all'imposizione supera i due milioni di euro (erano 4 miliardi di lire) o, se inferiore, il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi dichiarati. In caso

di omessa dichiarazione ed evasione superiore a 30mila euro (erano 150 milioni di lire) è prevista la reclusione da uno a tre anni. Anche chi emette fatture o documenti per operazioni inesistenti allo scopo di evadere il fisco viene punito con una pena da un anno e sei mesi a sei anni indipendentemente dall'importo delle stesse. La sospensione condizionale della pena non è più prevista per tutti i reati appena elencati o comunque contenuti negli articoli dal 2 al 10 del dlgs 74/2000 (riguardanti l'evasione fiscale) qualora l'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro e l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari, basta invece che l'evasione superi 3 milioni di euro in caso di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento d'iva o indebita compensazione (art. 10bis-10quater del dlgs 74/2000). In caso di adesione alla conciliazione o all'accertamento prima del dibattimento le pene elencate sono ridotte di un terzo (prima erano dimezzate). I termini di prescrizione per i reati connessi ai suddetti articoli dal 2 al 10 sono elevati di un terzo.

Vengono infine ridotte alcune sanzioni amministrative per quei soggetti (imprese o professionisti) che, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro utilizzano forme di pagamento diverse dal contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio delle loro attività.

15 settembre 2011